

REGOLAMENTO (UE) 2022/1466 DELLA COMMISSIONE**del 5 settembre 2022****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di determinate sostanze aromatizzanti dall'elenco dell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione⁽³⁾ è stato adottato l'elenco delle sostanze aromatizzanti ed è stato inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (3) Tale elenco può essere aggiornato, conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
- (4) L'elenco dell'Unione di aromi e materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene, tra l'altro, una serie di sostanze aromatizzanti per le quali, al momento dell'adozione dell'elenco con il regolamento (UE) n. 872/2012, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») non ha potuto escludere un rischio per la salute dei consumatori sulla base dei dati disponibili, concludendo quindi che per completarne la valutazione fossero necessari dati supplementari. Tali sostanze sono state incluse nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti a condizione che, entro le scadenze specifiche di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, fossero trasmessi dati sulla sicurezza in risposta alle preoccupazioni espresse dall'Autorità. Gli operatori responsabili dell'immissione sul mercato delle seguenti sostanze come sostanze aromatizzanti non hanno tuttavia presentato i dati richiesti e hanno ritirato le rispettive domande: 1-(4-metossifenil)pent-1-en-3-one (n. FL 07.030); vanillidene acetone (n. FL 07.046); 1-(4-metossifenil)-4-metilpent-1-en-3-one (n. FL 07.049); 4-(2,3,6-trimetilfenil)but-3-en-2-one (n. FL 07.206); 6-metil-3-epten-2-one (n. FL 07.258); 5,6-diidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(4H)-one (n. FL 10.034); 5,6,7,7a-tetraidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(4H)-one (n. FL 10.036); 3,4-dimetil-5-pentilidenfuran-2(5H)-one (n. FL 10.042); 2,7-dimetilotta-5(trans),7-dieno-1,4-lattone (n. FL 10.043); es-2-eno-1,4-lattone (n. FL 10.046); non-2-eno-1,4-lattone (n. FL 10.054); 2-decen-1,4-lattone (n. FL 10.060); 5-pentil-3H-furan-2-one (n. FL 10.170); 2-furoato di allile (n. FL 13.004); 3-(2-furil)acrilaldeide (n. FL 13.034); furfuralidene-2-butanale (n. FL 13.043); 4-(2-furil)but-3-en-2-one (n. FL 13.044); 3-(2-furil)-2-metilprop-2-enale (n. FL 13.046); 3-acetil-2,5-dimetilfuranone (n. FL 13.066); 2-butilfuranone (n. FL 13.103); 3-(2-furil)-2-fenilprop-2-enale (n. FL 13.137) e 3-(5-metil-2-furil)prop-2-enale (n. FL 13.150).

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

- (5) Tali sostanze dovrebbero pertanto essere ritirate dall'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (7) Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze interessate e che sono stati immessi sul mercato dell'Unione o che sono stati spediti da paesi terzi e che erano in transito verso l'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero poter essere commercializzati nell'Unione fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. Tale misura transitoria non dovrebbe applicarsi alle preparazioni alle quali è stata aggiunta una delle sostanze interessate e che non sono destinate a essere consumate nella loro forma originale poiché i produttori di prodotti alimentari che utilizzano tali preparazioni come ingredienti ne conoscono la composizione al momento dell'utilizzo.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1334/2008

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del presente regolamento e che sono stati immessi sul mercato legalmente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
2. Gli alimenti importati nell'Unione ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza, se l'importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato e che erano in transito verso l'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle preparazioni che non sono destinate ad essere consumate nella loro forma originale alle quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del presente regolamento.
4. Ai fini del presente regolamento per «preparazione» si intende una miscela di uno o più aromi in cui possono essere incorporati anche altri ingredienti alimentari quali additivi alimentari, enzimi o supporti per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 sono soppresse le voci seguenti:

«07.030	1-(4-metossifenil)pent-1-en-3-one	104-27-8	826	164			2	EFSA
07.046	vanillilidene acetone	1080-12-2	732	691			2	EFSA
07.049	1-(4-metossifenil)-4-metilpent-1-en-3-one	103-13-9	829	719			2	EFSA
07.206	4-(2,3,6-trimetilfenil)but-3-en-2-one	56681-06-2					2	EFSA
07.258	6-metil-3-epten-2-one	2009-74-7					1	EFSA
10.034	5,6-diidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(4H)-one	80417-97-6	1163				2	EFSA
10.036	5,6,7,7a-tetraidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(4H)-one	13341-72-5	1162				2	EFSA
10.042	3,4-dimetil-5-pentilidenfuran-2(5H)-one	774-64-1		11873	Almeno il 93 %. Componente secondario: 1-2 % acido 3,4-dimetil 5-chetobutanoico gamma-lattone		2	EFSA
10.043	2,7-dimetilotta-5(trans),7-dieno-1,4-lattone	78548-56-8					2	EFSA
10.046	es-2-eno-1,4-lattone	2407-43-4					2	EFSA
10.054	non-2-eno-1,4-lattone	21963-26-8					2	EFSA
10.060	2-decen-1,4-lattone	2518-53-8					2	EFSA
10.170	5-pentil-3H-furan-2-one	51352-68-2	1989		Miscela di isomeri 3H e 5H (2:1)		2	EFSA
13.004	2-furoato di allile	4208-49-5	21	360			2	EFSA
13.034	3-(2-furil)acrilaldeide	623-30-3	1497				1	EFSA
13.043	furfuriliden-2-butanale	770-27-4	1501	11885			1	EFSA
13.044	4-(2-furil)but-3-en-2-one	623-15-4	1511	11838			1	EFSA
13.046	3-(2-furil)-2-metilprop-2-enale	874-66-8	1498	11878			1	EFSA
13.066	3-acetil-2,5-dimetilfurano	10599-70-9	1506	10921			4	EFSA
13.103	2-butilfurano	4466-24-4	1490	10927			3	EFSA
13.137	3-(2-furil)-2-fenilprop-2-enale	65545-81-5	1502	11928			1	EFSA
13.150	3-(5-metil-2-furil)prop-2-enale	5555-90-8	1499				1	EFSA».